

LA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI



PERSONE AL SERVIZIO DEL PAESE

IN QUESTO NUMERO



SEI PROSSIMO AI 67 ANNI? PENSIONE DI VECCHIAIA O SUPPLEMENTO DI PENSIONE...?



MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE PER VIOLAZIONE DIRITTO UE



DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE - ONERE DELLA PROVA



PROGRESSIONI VERTICALI - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA - LEGITTIMA VALUTAZIONE SERVIZIO INTERNO ALL'ENTE



ISCRIVITI A DIRETS!

SEI PROSSIMO AI 67 ANNI? PENSIONE DI VECCHIAIA O SUPPLEMENTO DI PENSIONE...?

Se è giunto il momento di richiedere la tua Pensione di Vecchiaia ovvero, se sei già in pensione, potresti avere diritto a un aumento per contributi non inclusi nel calcolo. Puoi prenderti un momento e verifica con noi i tuoi diritti; conoscerli è il primo passo per farli valere!

Se sei un iscritto Direts puoi richiedere una consulenza pensionistica (gratuita) per fare il punto della tua situazione contributiva e conoscere la data di pensionamento più prossima con una semplice segnalazione via e-mail a: direzione@direts.it

Diritto alla pensione di vecchiaia

Requisiti principali

Per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996:

- 67 anni di età
- 20 anni di contribuzione

Per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi:

- 67 anni di età, 20 anni di contribuzione e importo minimo non inferiore all'Assegno Sociale Inps (€538,68 per il 2025);
- oppure 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva.

I requisiti per la pensione di vecchiaia possono essere raggiunti anche cumulando gratuitamente le anzianità contributive versate in diverse gestioni previdenziali.

Per ottenere la pensione di vecchiaia, deve essere conclusa ogni attività lavorativa dipendente.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

Il supplemento di pensione solo a domanda.

Se hai continuato a lavorare dopo la pensione, il supplemento di pensione è un incremento della propria pensione in pagamento che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico.

La decorrenza di tale prestazione economica è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Quando presentare la domanda?

Per ottenere il supplemento, è necessario presentare domanda in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni dalla data del pensionamento.

Non è previsto un periodo minimo o massimo di lavoro dopo la pensione, ma è importante sapere che il supplemento non prevede il pagamento di importi arretrati; di conseguenza è conveniente richiederlo al momento più opportuno.

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE PER VIOLAZIONE DIRITTO UE

Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima con la sentenza n. 19 del 13 gennaio 2025 ha annullato il provvedimento della Guardia di Finanza n. 2043/2024 del 4 gennaio 2024, nelle parti in cui ha determinato il parziale rigetto della domanda formulata dal ricorrente intesa ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.

Il parziale diniego è stato espresso sul presupposto che il dipendente - per sua volontà e non per causa a lui non imputabile - prima di essere collocato in aspettativa per infermità, non ha chiesto di fruire dei giorni di licenza ordinaria maturati ma non ancora goduti.

Il TAR - nel caso di specie - ha ritenuto di poter prescindere da due questioni:

- 1) dalla questione di merito connessa all'applicazione e alla corretta interpretazione dello specifico quadro normativo richiamato dall'Amministrazione;
- 2) dalla questione, controversa tra le parti, dell'imputabilità o meno al ricorrente - sul piano sostanziale - della causa della mancata fruizione dei periodi di licenza ordinaria prima del collocamento in aspettativa per infermità.

Ha ritenuto rilevante e assorbente la censura del ricorrente circa la mancata precisa e trasparente informazione, da parte dell'Amministrazione, su quali fossero le effettive conseguenze della mancata tempestiva richiesta di fruizione della licenza ordinaria già maturata e non goduta alla data di collocamento in aspettativa per infermità.

Ciò in applicazione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-218/22, ripreso dal Giudice Amministrativo, che ha individuato

"un preciso obbligo a carico del datore di lavoro, chiamato con la massima diligenza a sollecitare il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderle e di non poter neppure beneficiare di un'indennità finanziaria sostitutiva. È dunque necessario un comportamento fattivo, anche accompagnato da atti formali, idoneo a rendere edotto il dipendente dell'esistenza delle regole suddette".

Il TAR FVG. ha dichiarato l'obbligo per l'Amministrazione di riconoscere l'indennità sostitutiva richiesta per i giorni non riconosciuti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, essendo stato violato il diritto dell'UE.

Si rimanda alla sentenza integrale che evidenzia le parti di particolare interesse.



IL COMMENTO ALLA SENTENZA

CASS. SEZ. LAVORO ORDINANZA 02/03/2025 N. 5496 - DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE - ONERE DELLA PROVA

La Cassazione sezione Lavoro torna sul diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico, riprendendo i principi espressi dalla stessa Corte e dalla Corte di Giustizia UE.

Con l'ordinanza del 02/03/2025 n.5496 la Corte chiarisce che:

- da un lato il dirigente pubblico ha il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie;
- dall'altro tale potere non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra:

- 1) di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie;
- 2) di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022).

La decisione segue l'indirizzo della Corte di Giustizia UE, secondo cui la questione sostanziale sta nel verificare cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, anche in rapporto alla necessità di assicurare la prosecuzione del servizio. Il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024).


L'Ordinanza accoglie il ricorso cassando con rinvio la sentenza di II° in quanto non conforme ai suddetti principi giurisprudenziali, per aver posto a carico del dirigente l'onere di dimostrare che

il mancato godimento delle ferie maturate e non godute nel periodo antecedente alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine, fosse dipeso da esigenze eccezionali che ne avevano ostacolato la fruizione.

L'onere probatorio è, invece, a carico del datore di lavoro. Solo se tale onere viene adempiuto, il dirigente pubblico perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Non resta che attendere il giudizio di rinvio della Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che dovrà uniformarsi all'ordinanza del Supremo Collegio.

Si rimanda al testo integrale della sentenza



IL COMMENTO ALLA SENTENZA

TAR CAMPANIA, NAPOLI SEZ. IV 17/02/2025 N.1247 - PROGRESSIONI VERTICALI - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA - LEGITTIMA VALUTAZIONE SERVIZIO INTERNO ALL'ENTE

IL TAR Campania, Napoli, sez.IV, con la sentenza 17/02/2025 n. 1247 fa chiarezza sulle progressioni verticali chiarendo che:


- la disciplina del riformato art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n.165/2001 è ispirata al criterio della valorizzazione del "merito" dei dipendenti, che non si esaurisce nell'esperienza professionale in sé (la quale, peraltro, rileva anche per il tramite del criterio preferenziale dell'anzianità di servizio), ma include, più in generale, la formazione, la competenza e la qualificazione professionale del lavoratore;

- la progressione verticale è tesa alla selezione e valorizzazione delle professionalità interne alla pubblica amministrazione, in alternativa al concorso esterno. La scelta di valutare solo il servizio prestato presso l'Ente non è né irragionevole né discriminatoria in quanto espressione della discrezionalità dell'ente locale, nell'ambito dei parametri stabiliti dalla norma primaria.

Trattasi, di una procedura comparativa per una progressione verticale all'interno dello stesso ente comunale, nell'ambito della quale non appare altrimenti sindacabile la scelta del Comune di privilegiare il servizio prestato al suo interno, piuttosto che presso altri enti locali, neppure in regime di comando.

In conclusione sono stati ritenuti legittimi il regolamento e l'avviso che hanno previsto la valutazione del solo servizio svolto presso l'Ente.

Si rimanda al testo integrale della sentenza.



ISCRIVITI A DIRETS!

Con la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 - Dirigenti dell'Area Funzioni locali (Enti Locali, Regioni, Segretari, Dirigenti Professionali, Tecnici ed Amministrativi della Sanità) si riapre la stagione della contrattazione decentrata a livello di singolo ente e vede DIRETS fortemente impegnata e presente a livello territoriale.

Iscriversi o conservare la tua iscrizione a DIRETS significa partecipare attivamente alla positiva realizzazione di questo obiettivo e dare forza al sindacato in tutte le azioni a difesa dei contratti della categoria della dirigenza e dei funzionari degli Enti ricompresi nell'Area delle Funzioni Locali.

Con l'iscrizione, in particolare, potrai anche usufruire di servizi dedicati al tuo status professionale e personale, servizi qualificati ed economicamente convenienti perché in convenzione con il sindacato.

ECCO I SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI

- Polizza assicurativa RC Capofamiglia al costo di € 70 circa Millennium Broker
- Polizza assicurativa professionale RC/Tutela legale Millennium Broker
- Convenzione Assicurazione Professionale - Tutela Legale Millenium Broker - Verona
- Accesso gratuito a Formazione Pa Online (<https://formazionepa.online/>)
- Convenzione Assistenza Legale - Primo intervento gratuito (Lettera o diffida)
- Convenzione BPM - Anticipo della Liquidazione
- Convenzione consulenza gratuita per investimenti Consulente Finanziario di fiducia - Proposte Conto Corrente agevolato Zurich Bank
- Convenzione CAF-MCL
- Convenzione PATRONATO S.I.A.S.

SIGN UP



<https://www.direl.net/it/index.php/aderisci-a-direl>

<https://direr-sidirss.it/dirigenza/>

Modulo iscrizione DIRIGENTI DIRETS
Area Direl.pdf [237.87Kb] 

Modulo iscrizione PERSONALE DEL
COMPARTO DIRETS Area Direl.pdf
[237.87Kb] 

Modulo iscrizione PENSIONATI DIRETS
Area Direl.pdf [147.33Kb] 

Informazioni Trattamento Dati Personali
def con loghi Direts e Direl.pdf [209.98Kb]


Modulo iscrizione DIRIGENTI - DIRETS (Area Direr Sidirss)

Modulo iscrizione PERSONALE DEL COMPARTO -
DIRETS (Area Direr Sidirss)

Modulo iscrizione PENSIONATI - DIRETS (Area Direr Sidirss) -

Per informazioni e chiarimenti chiama il numero telefonico **06 5987 9774** oppure scrivi all'indirizzo di posta **segreteria generale@direl.net** - **PEC: segreteria generale@pec.direts.it**

Per ogni altra informazione sul nostro sindacato visita il nostro sito **<https://www.direl.net/it/index.php>** e chiedi l'iscrizione alla nostra newsletter mandando una richiesta a **segreteria generale@direl.net**